Via Manhes, 33 – 85100 – POTENZA – tel. 0971413111 – fax. 0971410493 – www.aterpotenza.it URP – NUMERO VERDE – 800291622 – fax 0971 413227

$\Pi D \cdot$	"GESTIONE	PATRIMONIO	F RISORSF"
U.D	ODSHONE		L MOONSE

DETERMINAZIONE N. 248/2023

OGGETTO:	LEGGE REGIONALE DEL 18.12.2007 N.24 – ART.19 - COMMA 3° - SUBENTRO	
	NELL'ASSEGNAZIONE. CODICE UNITA' IMMOBILIARE 2743.	

L'anno duemilaventitre, il giorno otto del mese di novembre, nella sede dell'A.T.E.R.

IL DIRIGENTE (avv. Vincenzo PIGNATELLI)

PREMESSO

- che la sig.ra ****** ***** si era resa assegnataria dell'alloggio sito in ******** (PZ) alla Via **** **** n.*:
- che, con istanza acquisita protocollo dell'Azienda al n. 0003258/2023 in data 21/03/2023 la sig.ra ********, quale familiare convivente, ha richiesto la voltura del contratto di locazione, a seguito dell'intervenuto decesso dell'assegnataria;
- che, in merito alla citata richiesta, con nota prot. n. 8783 del 31/08/2023 sono stati richiesti accertamenti al Comando di Polizia Locale del Comune di ********** volti ad accertare la sussistenza delle condizioni di cui all'art. 19 comma 3 della L.R. n. 24/2007;
- che, in riscontro alla suddetta richiesta, con nota del 15/09/2023 (acquisita al n. 9339 del protocollo aziendale), il suddetto Comando di Polizia Locale ha comunicato che la sig.ra ***** ***** risulta dimorare stabilmente nell'alloggio sito in ******** alla Via ***** n.* da 14 giugno 2008;
- che dalla documentazione anagrafica acquisita agli atti di ufficio (prot. n. 8110 del 01/08/2023) risulta che la sig.ra ***** è anagraficamente residente nell'alloggio in questione dal 05 agosto 2019;

PRESO ATTO degli orientamenti dottrinali secondo i quali "l'iscrizione anagrafica, a differenza del domicilio e della residenza, costituisce un elemento oggettivo di natura meramente formale, consistendo di fatto, in una mera iscrizione in un apposito registro anagrafico;

- che la residenza in senso civilistico è definito dall'art. 43 c.c., secondo comma, come "il luogo in cui la persona ha la dimora abituale";
- che la giurisprudenza, al riguardo, ha osservato che "la residenza è determinata dalla abituale volontaria dimora di una persona in un dato luogo, sicché concorrono ad instaurare tale relazione giuridicamente rilevante, sia il fatto oggettivo della stabile permanenza in quel luogo, sia l'elemento soggettivo della volontà di rimanervi, la quale estrinsecandosi in fatti univoci evidenzianti tale intenzione, è normalmente compenetrata nel primo elemento" (Cass., 5 febbraio 1985, n. 791; Cass. 5 maggio 1980, n. 2963);
- che "in definitiva, tale volontà si presume fino a prova contraria, e ci si affida, in sede probatoria, ad indici estrinseci, vale a dire a comportamenti del soggetto, alle sue abitudini di vita" (L. Montuschi, Domicilio e residenza, in "Commentario del codice civile", Zanichelli, 1970, p. 7).

ATTESO

- che la giurisprudenza ha costantemente inteso distinguere nell'ambito del concetto di residenza un elemento oggettivo, costituito dalla stabile permanenza in un luogo, ed un elemento soggettivo, costituito dalla volontà di rimanervi (Cassazione: Sez. I del 21 giugno 1955 n.1925, Sez. I del 17 ottobre 1955 n.3226, Sez. II del 17 gennaio 1972 n.126, del 5 febbraio 1985, n.791, Sez. II del 14 marzo 1986, n. 1738);
- che tale soggettività deve essere un elemento "rivelato dalle consuetudini di vita e dallo svolgimento delle normali relazioni sociali" (Cass.,Sez II,14 marzo 1986 n.1738) cioè deve essere reso conoscibile ai consociati attraverso la condotta del soggetto.
- che la residenza di una persona è determinata dalla sua abituale e volontaria dimora in un determinato logo, ovvero dall'elemento obiettivo della permanenza in tale luogo e dall'elemento soggettivo della volontà di abitarvi stabilmente, rilevata dalle consuetudini di vita e dallo svolgimento delle normali relazioni sociali, la cui prova può essere fornita con ogni mezzo (TAR Abruzzo, Sezione I, Sentenza 25 maggio 2011, n. 289 e TAR Abruzzo, Sezione I, Sentenza 28 aprile 2011, n. 215);
- che la residenza di una persona è determinata dalla sua abituale e volontaria dimora in un dato luogo, che può essere fornita con ogni mezzo anche indipendentemente dalle risultanze anagrafiche (TAR Basilicata, Sezione I, Sentenza 20 aprile, n. 220);
- che la certificazione anagrafica non costituisce piena prova rivestendo valore meramente presuntivo ed essendo sempre ammessa prova contraria. "Ai fini di una corretta determinazione del luogo di residenza rileva la dimora effettiva ed abituale per cui i certificati anagrafici hanno valore meramente presuntivo potendo essere superati dalla produzione di prove contrarie desumibili da qualsiasi fonte di convincimento liberamente valutabili dal giudice" (Tribunale di Bologna, Sezione II Civile, Sentenza 22 marzo 2011, n. 745);

- che l'iscrizione anagrafica non è infatti legata all'unità immobiliare ma all'effettività della dimora abituale in quel luogo ossia alla realtà abitativa familiare. Pertanto i comportamenti rivolti ad ulteriori verifiche al di là della dimora abituale si configurano quali aggravanti del procedimento amministrativo e passibili di denuncia da parte del cittadino;

ATTESO

- che la residenza di fatto della sig.ra ***** **** nell'alloggio sito in ****** alla Via **** **** n.* dal 14 giugno 2008, è stata accertata con verbale (prot. n. 9339 del 15/09/2023) redatto a seguito rilievi effettuati in data 14/09/2023 dal Comando di Polizia Locale del Comune di *********;

CONSIDERATO che in virtù della ampia narrativa che precede, deve ritenersi possibile procedere all'accoglimento della domanda di subentro nel contratto di locazione;

VERIFICATA, sulla base della documentazione acquisita agli atti, la sussistenza di tutti i requisiti di cui al combinato disposto degli artt. 3 e 19 della Legge Regionale del 18.12.2007 n. 24 e successive modifiche ed integrazioni;

DATO ATTO, altresì, della insussistenza di cause di conflitto di interessi, anche potenziale, del sottoscritto Dirigente rispetto all'adozione del presente atto, ai sensi dell'art. 6-bis della legge n. 241/90 e dell'art. 6 del D.P.R. n. 62/2013;

VISTO il Decreto Legislativo n. 165/01;

VISTA la Legge Regionale n. 12/96;

VISTA la Legge Regionale n. 29/96;

VISTA la delibera dell'Amministratore Unico p.t. n. 100 del 22.12.2022 con la quale è stato approvato il nuovo assetto organizzativo dell'Azienda e sono stati conferiti gli incarichi dirigenziali;

VISTA l'attestazione del Responsabile del Procedimento sulla correttezza, per i profili di propria competenza, degli atti propedeutici alla suestesa proposta di determinazione;

RITENUTA la regolarità tecnico-amministrativa della proposta di cui alla presente determinazione;

RITENUTA la legittimità del presente provvedimento;

DETERMINA

- 1) di riconoscere in favore della sig.ra ***** *****, nata a ******** (PZ) il **/**/***, quale figlia convivente dell'originaria assegnataria, il diritto al subentro nell'assegnazione, con conseguente voltura contrattuale relativa all'alloggio ubicato in ********* (PZ) alla Via ***** ***** n.*, codice unità immobiliare 2743;
- 2) di procedere, per l'effetto alla stipulazione del contratto;
- 3) di subordinare la efficacia del presente provvedimento al pagamento di tutti i canoni e spese accessorie eventualmente dovuti.

La presente determinazione, costituita da 4 facciate, è immediatamente esecutiva e sarà pubblicata all'Albo on-line dell'Azienda per rimanervi consultabile per 15 giorni consecutivi e si provvederà successivamente alla sua catalogazione e conservazione.

IL DIRIGENTE (avv. Vincenzo PIGNATELLI)

f.to avv. Vincenzo Pignatelli

OGGETTO: LEGGE REGIONALE DEL 18.12.2007 N.24 – ART.19 - COMMA 3° - SUBENTRO NELL'ASSEGNAZIONE. CODICE UNITA' IMMOBILIARE 2743.

L'ESTENSORE DELL'ATTO (dott.ssa Teresa Manniello) f.to dott.ssa Teresa Manniello

ATTESTAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Il sottoscritto attesta l'avvenuta istruttoria degli atti necessari e di averli adeguatamente valutati ai fini della proposta della presente determinazione e che, ai sensi dell'art.6-bis della legge n. 241/90, come introdotto dalla legge n. 190/2012, in merito al relativo procedimento non sussistono elementi, situazioni e circostanze per conflitto di interessi tali da giustificare e necessitare l'astensione dal procedimento.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO (dott.ssa Sabrina Antonella Caporale) f.to dott.ssa Sabrina Antonella Caporale

	VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE
Spese:	······································
capitolo n.	impegno (provv./def.) n €
capitolo n.	impegno (provv./def.) n €
Entrate:	
capitolo n.	accertamento n €
capitolo n.	accertamento n €
	UNITA' DI DIREZIONE
	"GESTIONE PATRIMONIO E RISORSE"
	IL DIRIGENTE
data 08.11.2023	(avv. Vincenzo PIGNATELLI)

	VISTO DEL DIRETTORE DELL'AZIENDA	
	IL DIRETTORE (ing. Pierluigi ARCIERI)	
Data 08.11.2023	f.to ing. Pierluigi Arcieri	